

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.B. avverso la decisione in data 28/4/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. L.B. , non è comparso;

è presente il suo difensore avv. M. G. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio Damascelli ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il COA di Roma, a seguito dell'esposto presentato dal dott. U. R., Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Perugia, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. L.B. sulla base dei seguenti addebiti:

“Violazione dell'art. 20 CDF, nella parte in cui vieta all'avvocato di utilizzare espressioni sconvenienti nella sua attività professionale, anche nei confronti dei magistrati, nonché

violazione dell'art. 53 CDF che impone che i rapporti con i magistrati debbano essere sempre improntati alla dignità ed al rispetto”.

Nel proprio esposto il dott. R. segnalava che nel corso dell'udienza del 3 dicembre 2008 tenutasi innanzi a sé quale giudice dell'esecuzione immobiliare, gli avv.ti B. e B., difensori del debitore nella procedura esecutiva n. 34/06, al momento del conferimento dell'incarico al nominato c.t.u. di stima del compendio pignorato, esplodevano letteralmente dando in escandescenza e ripetendo più volte a gran voce che avrebbe dovuto sospendere la procedura e che conferendo l'incarico al c.t.u. stava commettendo un atto contrario alla legge. Ciò sebbene il magistrato avesse rappresentato che la nomina del c.t.u. era doverosa atteso che la procedura esecutiva non era stata sospesa e che il conferimento non avrebbe pregiudicato gli interessi delle parti.

Nonostante i ripetuti inviti del magistrato la condotta aggressiva e minacciosa dei due difensori si protraeva e si aggravava nei gesti e nelle parole fino a turbare il regolare svolgimento dell'udienza.

L'incolpato non solo ignorava gli inviti del magistrato ma arrivava ad affermare che *“una cosa del genere non l'aveva mai vista in 48 anni di professione e che se non avessi sospeso subito la procedura mi avrebbe denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura ed al ministro A. ed avrebbe fatto venire gli ispettori”.*

Con memoria del 23 febbraio 2011 il difensore dell'avv. B. chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare in quanto l'addebito aveva ad oggetto gli stessi fatti contestatigli in sede penale innanzi al Tribunale di Firenze nel procedimento n. 2283/09 a carico dell'incolpato e della collega F. B. in concorso tra loro.

Nel merito, il difensore dell'incolpato affermava letteralmente che *“le pronunce del dott. R. siano talmente al di fuori dello schema previsto dalla legge da essere poi ex abrupto censurate dagli organi collegiali preposti i quali, viva Dio, continuano a tutelare i cittadini da questo uso palesemente extra legem degli atti e delle conseguenti udienze”.*

Riepilogava, inoltre, i fatti processuali antecedenti all'udienza del 3 dicembre celebrata innanzi al Giudice R., responsabile di proseguire gli adempimenti di una procedura esecutiva che non avrebbe dovuto avere inizio in assenza del titolo esecutivo da parte del creditore procedente.

Sosteneva che gli interventi dell'avv. B. era stati successivi al contrasto posto in essere dal magistrato nei confronti della collega F. B., rimproverata di turbativa della trattazione della causa e minacciata dal magistrato di essere cacciata dall'aula di udienza.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi di ufficio e quelli della difesa (avv. F.B.).

I testi:

- L'esponente dott. R. confermava quanto dedotto nell'esposto;
- La cancelliera S. dichiarava di non ricordare le frasi del B. anche se pronunciate con tono elevato;
- L'avv. M. e l'avv. Confidati, presenti all'udienza, confermavano sostanzialmente i fatti come illustrati dal magistrato nell'esposto;
- L'avv. F.B., unico teste della difesa, dichiarava di avere gestito personalmente in prima battuta l'udienza e che era stato il magistrato a minacciare per primo di chiamare i carabinieri di fronte alle sue contestazioni. Solo successivamente sarebbe intervenuto l'avv. B., resosi conto che il Giudice aveva chiuso l'udienza.

Il COA rigettava preliminarmente la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare per mancanza di prova della pendenza del giudizio penale avente ad oggetto gli stessi fatti nonché per autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale non trovando applicazione la pregiudiziale di cui all'art. 3 c.p.p.. Nel merito, riteneva che la condotta assunta dall'avv. B. nel corso dell'udienza, segnatamente l'elevato tenore di voce utilizzato dall'incolpato nonché il tenore sconveniente delle espressioni proferite volte ad esternare pubblicamente in aula e all'indirizzo del giudice l'intimidazione di interessare le Autorità e gli ispettori, così come emerso dall'istruttoria dibattimentale, integrasse la violazione dell'art. 20 CDF – che impone agli avvocati di evitare l'utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti difensivi e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti di colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi - e dell'art. 53 CDF – che disciplina specificamente i rapporti con i magistrati, stabilendo che essi debbano essere improntati alla dignità ed al rispetto che si convengono alle reciproche funzioni.

Il COA irrogava, quindi, la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Avverso la decisione l'avv. B. ha proposto impugnazione affidata a plurimi motivi di seguito riassunti:

- 1) Nullità formale dell'atto amministrativo con il quale è stata comminata la sanzione dell'avvertimento e violazione dell'art. 40 della legge professionale. Secondo il ricorrente l'avvertimento va comminato con lettera del Presidente del Consiglio dell'Ordine e non con la decisione collegiale;
- 2) Mancata percezione dell'intera vicenda in relazione agli obblighi del difensore ed ai poteri del giudice ed alla pari dignità delle funzioni del difensore;
- 3) Assenza degli elementi costituenti la violazione disciplinare degli artt. 20 e 53 CDF per mancanza di condotta attribuibile a tali ipotesi normative. Manifesta incapacità dell'elemento "tenore alto di voce" a rappresentare l'elemento di cui alla fattispecie atipica regolata dall'art. 20 c.d. Manifesta incapacità dell'elemento "esposto al Consiglio Superiore

della Magistratura ed intervento del Ministro A. e degli ispettori "ad essere valutato come intimidatorio nei confronti del magistrato ovvero irrispettoso della di lui dignità.

In sostanza per il ricorrente il COA sarebbe incorso in un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dagli artt. 20 e 53 c.d. per aver posto a fondamento della decisione "il tono alto della voce e la minaccia d'invocare la tutela di CSM, Ministro ed ispettori".

Espressioni sconvenienti e tono della voce sarebbero, secondo il ricorrente, elementi disomogenei ed il tono sarebbe riconducibile ad uno stato emozionale, inidoneo a configurare gli elementi caratterizzanti la fattispecie atipica dell'art. 20 c.d..

4) Errata valutazione delle prove. Mancata valutazione della contraddittorietà delle deposizioni. Assenza di prova univoca. Omessa valutazione del verbale di udienza del 3 dicembre 2008.

Il ricorrente denuncia un vizio di motivazione della decisione, basata sulla ricostruzione dei fatti riferita dai testi escussi e ritenuta coerente nonostante siano state rilevate lievi diversità.

In conclusione, con questo motivo, l'avv. B. denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'esito del dibattimento stanti le incongruità e l'inattendibilità delle testimonianze rese a danno dell'incolpato, disattese invece le risultanze del verbale di udienza e la fedele ricostruzione dei fatti esposta dall'avv. B..

5) Mancata valutazione del principio moderamen inculpatae tutelae. Si denuncia la mancata valutazione non della provocazione ma della circostanza in fatto da rivedere alla luce dell'arbitrio posto in essere dal magistrato (mancata lettura del ricorso depositato il giorno prima, omessa lettura della verbalizzazione, omessa verifica della mancanza del titolo esecutivo, minaccia al difensore di chiamare i carabinieri solo perché alzava il tono di voce e rammentava al giudice che non applicava la legge).

Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica il difensore dell'incolpato ha illustrato i fatti e si è riportato al ricorso.

Il ricorso va rigettato per i seguenti motivi in

DIRITTO

I motivi, sia pur formalmente distinti, si connotano di uno stesso contenuto sostanziale, idoneo ad una trattazione unitaria, fatta eccezione per il primo motivo di ricorso, col quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere stata comminata la sanzione dell'avvertimento mediante pronuncia collegiale piuttosto che con lettera del Presidente del Consiglio.

Col primo mezzo, infatti, il ricorrente assume che, ai sensi dell'art. 40 R.D.L. 1578/33, la sanzione dell'avvertimento avrebbe dovuto essere irrogata mercè lettera del Presidente e non con la sentenza collegiale.

Il motivo è destituito di giuridico fondamento, attesa l'erronea lettura della norma.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale (CNF sent. n. 134 del 12.09.2002), l'avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio. Pertanto, la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare, deve essere notificata, ex art. 50 Lp. n. 1578/33, a mezzo dell'ufficiale giudiziario sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione. La lettera del Presidente, ex art. 40 Lp., è, invece, una modalità dell' avvertimento e andrà inoltrata allorché il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo.

Correttamente il COA ha inflitto l'avvertimento a seguito di regolare istruttoria e con decisione in camera di consiglio seguita al dibattimento.

Nel merito, la decisione appare corretta e coerente con i dati dell'istruttoria.

Posto che la valutazione delle prove è rimessa alla discrezionale valutazione del collegio e che non sono configurabili vizi nella loro raccolta, v'è a dire che, a norma dell'art. 20 c.d., all'avvocato è fatto divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e che ad escludere l'infrazione della regola deontologica non valgono neanche la provocazione e la reciprocità delle offese.

Alla stregua di tali principi, sono infondate le argomentazioni difensive che fanno discendere il ricorso alle espressioni censurate dall'atteggiamento del giudice dell'udienza o dalla sua minaccia di invocare l'intervento della forza pubblica.

Anche in questo caso l'avvocato deve affidare la reazione contenuta nei binari della fermezza non trasmodante nella ritorsione sia pur dialetticamente intesa.

La circostanza denunciata circa la mancata lettura degli atti non può costituire circostanza esimente, dovendo l'avvocato tutelare gli errori o le omissioni del magistrato nelle forme dell'impugnazione dei provvedimenti.

Benché l'avvocato possa e debba utilizzare, infatti, fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione. La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti ed il giudice, ma

deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (in termini CNF, 21.11.2004 n. 74).

Nella fattispecie il tenore delle espressioni rivolte in aula e all'indirizzo del giudice, come correttamente stabilito dal COA, ha trasceso i limiti della pur ferma e legittima caparbia reazione, ultronea rispetto alla dialettica del processo, pur avendo potuto l'avvocato separatamente e dopo l'udienza mettere in moto tutte le iniziative consentite dall'ordinamento, lasciando agli organi istituzionalmente preposti (CSM) ogni valutazione in ordine ai fatti narrati nel loro oggettivo e storico svolgimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 20 e 53 del R.D.L. 27.11.1993 n. 1578;
rigetta il ricorso e conferma la sanzione dell'avvertimento.
Così deciso in Roma 19 giugno 2014.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 aprile 2015

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria